REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/1430 DELLA COMMISSIONE

del 26 agosto 2015

recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Jambon de Lacaune (IGP)]

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari ([1]), in particolare l'articolo 52, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1) A norma dell'articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012, la domanda di registrazione della denominazione «Jambon de Lacaune» presentata dalla Francia è stata pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* ([2]).

(2) Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell'articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012, la denominazione «Jambon de Lacaune» deve essere registrata.

(3) Con lettera pervenuta il 3 marzo 2014, le autorità francesi hanno comunicato alla Commissione che l'impresa SARL René Pujol, 11 avenue de Lattre de Tassigny, BP 52 81230 Lacaune, e l'impresa Maison Nègre, Charcuterie Lacaunaise, 6 avenue de Naurois, 81230 Lacaune, stabilite sul loro territorio, avevano legalmente commercializzato il prodotto recante la denominazione di vendita «Jambon de Lacaune» utilizzando in modo continuativo tale denominazione per oltre cinque anni e hanno precisato che tale aspetto era stato sollevato nell'ambito della procedura nazionale di opposizione.

(4) Poiché le imprese SARL René Pujol e Maison Nègre, di cui al terzo considerando, soddisfano le condizioni previste all'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1151/2012 al fine di beneficiare di un periodo transitorio per utilizzare legalmente la denominazione di vendita dopo la registrazione, è opportuno autorizzarle a continuare a utilizzare la denominazione «Jambon de Lacaune» per un periodo transitorio di cinque anni a decorrere dalla data di presentazione della domanda di registrazione alla Commissione.

(5) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per la politica di qualità dei prodotti agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La denominazione «Jambon de Lacaune» (IGP) è registrata.

La denominazione di cui al primo comma identifica un prodotto della classe 1.2. Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.) dell'allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione ([3]).

Articolo 2

Le imprese SARL René Pujol e Maison Nègre sono autorizzate a continuare a utilizzare la denominazione registrata «Jambon de Lacaune» (IGP) fino al 3 marzo 2019.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

([1]) GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1.
([2]) GU C 47 del 10.2.2015, pag. 5.
([3]) Regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione, del 13 giugno 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (GU L 179 del 19.6.2014, pag. 36).

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 agosto 2015

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER